

DISCIPLINARE

MERCATI CONTADINI

2017

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale 25.09.2017 n. 155 e modificato successivamente con:

- deliberazione della Giunta comunale 04.03.2019 n. 37;**
- determinazione dirigenziale 22.04.2020 n. 17**
- delibera della Giunta comunale 28.11.2022 n. 302)**

INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Normativa di riferimento e ambito di applicazione
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Soggetti ammessi alla vendita nel mercato
- Art. 5. Partecipazioni occasionali

CAPO II
TITOLO I
MERCATO AGRICOLO

- Art. 6. Ubicazione e caratteristiche del mercato
- Art. 7. Prodotti ammessi alla vendita
- Art. 8. Vendita e altre attività consentite

TITOLO II
ISTITUZIONE DEL MERCATO

- Art. 9. Istituzione e gestione del mercato
- Art. 10. Criteri di selezione del soggetto gestore del mercato
- Art. 11. Obblighi del gestore
- Art. 12. Modalità di partecipazione al mercato
- Art. 13. Criteri di selezione delle imprese partecipanti al mercato
- Art. 14. Obblighi delle imprese partecipanti
- Art. 15. Commissione esaminatrice
- Art. 16. Assegnazione dei posteggi disponibili
- Art. 17. Adesioni successive
- Art. 18. Riassegnazione dei posteggi resisi liberi

TITOLO III
AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO

- Art. 19. Autorizzazione dei mercati su suolo pubblico
- Art. 19 bis Autorizzazione dei mercati su suolo privato

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 20. Criteri per la trasparenza dei prezzi
- Art. 21. Norme igienico-sanitarie
- Art. 22. Modalità di controllo

CAPO IV
SANZIONI

- Art. 23. Assenze e sospensione volontaria
- Art. 24. Provvedimenti sanzionatori
- Art. 25. Conciliazione

Art. 26. Danni a terzi

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il mercato degli imprenditori agricoli, di seguito denominato “**Mercato Contadino**”, è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri o provenienti da altre aziende agricole nei limiti e con le caratteristiche di cui al successivo art. 4, da parte delle aziende agricole locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. L'obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera di acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibili al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici. Attraverso di esso si perseguono le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi, nonché dello sviluppo del valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.

Art. 2 - Normativa di riferimento e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 17 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1165 dd. 08.07.2016, modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 1818 dd. 7.10.2022, disciplinante i criteri e le modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli.

2. La normativa provinciale è coordinata con il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, con riferimento all'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, nonché con l'art. 2135 c.c., contenente la definizione di imprenditore agricolo.

3. Con specifico riguardo ai mercati agricoli, il riferimento è rappresentato altresì dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 “Attuazione dell'art. 1/1065 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”.

4. Il presente disciplinare non trova applicazione per:

- a) il commercio su aree pubbliche;
- b) i mercati tipici;
- c) l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

Art. 3 – Definizioni

1. Nel prosieguo del presente disciplinare si intendono:

- a) per legge: legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale;
- b) per indirizzi provinciali: delibera della Giunta Provinciale 08 luglio 2016 n. 1165 (e successive modificazioni) - “Definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli”;
- c) per imprenditore agricolo: chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

- d) per attività connesse: le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
- e) per azienda agricola biologica: l'azienda iscritta nell'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura biologica;
- f) per mercato o mercato agricolo: il mercato contadino;
- g) per agricoltura sociale: prevista dall'art. 14.1 della Legge Provinciale n. 10 di data 19 dicembre 2001 e ss.mm. e del DPP 12-69/Leg di data 14 settembre 2022;
2. Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente disciplinare.
3. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati contadini, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993. Per gli operatori dell'agricoltura biologica è altresì richiesta l'iscrizione nell'elenco della Provincia o della Regione di appartenenza.
2. I soggetti ammessi alla vendita, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
- a) ubicazione del centro aziendale¹ nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Trento e di quelle con essa confinanti (Bolzano, Belluno, Vicenza, Verona, Brescia, Sondrio), per la vendita prevalente del proprio prodotto o di prodotti agricoli di aziende aventi il proprio centro aziendale nel medesimo ambito territoriale;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Al fine di favorire l'incontro di culture e tradizioni, possono essere ammesse occasionalmente, e solo per prodotti non presenti nel mercato di riferimento, aziende agricole "ospiti" di altre regioni e comunque con sede al di fuori dell'ambito territoriale di cui al presente art. 4, comma 2, purché rispettino le condizioni stabilite dal presente disciplinare e vendano nel mercato prodotti che possiedono i requisiti dettati dal disciplinare medesimo. In ogni caso, i prodotti venduti dall'azienda ospite devono provenire ed essere ottenuti nell'ambito territoriale della provincia in cui è ubicato il rispettivo centro aziendale.

Art. 5 - Partecipazioni occasionali

1. Alle aziende "ospiti" di cui al precedente articolo 4, comma 3, possono essere rilasciate concessioni temporanee di posteggio nel rispetto dell'art. 4 lettera i) degli indirizzi provinciali.

1 Per centro aziendale si intende la posizione geografica del terreno destinato alla produzione agricola. In aziende composte di più corpi, per centro aziendale s'intende l'ubicazione del corpo aziendale a maggior prevalenza economica.

2. A tal fine, l'Amministrazione, ferma la valutazione concreta dell'effettiva disponibilità dei posteggi al momento dell'assegnazione, riserva alle aziende extraterritoriali di cui al comma 1, numero 1 (uno) posteggio all'anno riferito al singolo mercato.

3. La richiesta dovrà essere presentata al competente Servizio, tramite la modulistica predisposta dall'Amministrazione, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno e sarà valutata per l'anno successivo fatto salvo quanto previsto all'art. 27, comma 3.

4. La Commissione, di cui al successivo art. 15, valuta le istanze pervenute, verificando i requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e la disponibilità effettiva dei posteggi. All'esito della procedura assegna i posteggi temporanei seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

CAPO II
TITOLO I
MERCATO AGRICOLO

Art. 6 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

1. L'Amministrazione ha istituito il "Mercato contadino di Piazza Dante" e il "Mercato contadino di San Giuseppe", con le seguenti caratteristiche:

a) luogo: Listone di Piazza Dante, per il mercato di Piazza Dante, via Fabio Filzi (tra le intersezioni con la Chiesa e via Bezzi), per il mercato di San Giuseppe;

b) dimensioni: numero 39 posteggi, per il mercato di Piazza Dante, e numero 25, per il mercato di San Giuseppe;

c) frequenza di svolgimento: ogni sabato, esclusi i festivi, per il mercato di Piazza Dante e ogni mercoledì, esclusi i festivi, per il mercato di San Giuseppe;

d) orario: dalle 7.30 alle 13.00, per il mercato di Piazza Dante, e dalle 7.30 alle 12.30, per il mercato di San Giuseppe

e) merceologia: prodotti di cui al successivo art. 7;

f) attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali.

2. A far data dalla modifica del presente disciplinare, il numero dei posteggi e l'articolazione dei settori sono ridefiniti come segue:

Mercato Contadino di Piazza Dante	
Orticultura e frutticoltura coltivati con metodo convenzionale freschi e/o trasformati	12
Orticultura e frutticoltura coltivati con metodo biologico (certificato) freschi e/o trasformati	10
Latticini e derivati da allevamenti bovini/suini (convenzionali)	2
Latticini e derivati da allevamenti bovini/suini (biologici)	1
Latticini e formaggi da allevamenti ovi-caprino (convenzionali)	3
Latticini e formaggi da allevamenti ovi-caprino (biologici)	1
Miele e derivati prodotto con metodo convenzionale	1
Miele e derivati prodotto con metodo convenzionale e biologico (certificato)	1
Orticultura e frutticoltura con stagionalità corta anche a rotazione (castagne,	2

asparagi, ciliegie) o altre produzioni diverse dalle precedenti (convenzionali)	
Orticoltura e frutticoltura con stagionalità corta anche a rotazione (castagne, asparagi, ciliegie) o altre produzioni diverse dalle precedenti (biologiche)	2
Filiera cerealicola e trasformati (convenzionali e biologici)	1*
Piccoli frutti (fragole, fragoline, ribes, lamponi, more e mirtilli)	1*
Produzioni agricole di nicchia (es. zafferano, frutta secca)	1*
Piante officinali con proprietà terapeutiche, impiegate in campo medico e farmacologico	1*
TOTALE POSTEGGI	39

Mercato contadino di San Giuseppe	
Orticoltura e frutticoltura coltivati con metodo convenzionale freschi e/o trasformati	7
Orticoltura e frutticoltura coltivati con metodo biologico (certificato) freschi e/o trasformati	6
Latticini e altri derivati da allevamenti bovini/suini (convenzionali)	2
Latticini e altri derivati da allevamenti bovini/suini (biologici)	1
Latticini e altri derivati da allevamenti ovi-caprino (convenzionali)	2
Latticini e altri derivati da allevamenti ovi-caprino (biologici)	1
Miele e derivati prodotto con metodo convenzionale e con metodo biologico (certificato)	1*
Orticoltura e frutticoltura con stagionalità corta anche a rotazione (castagne, asparagi, ciliegie) o altre produzioni diverse dalle precedenti (convenzionali e biologiche)	1*
Filiera cerealicola e trasformati (convenzionali e biologici)	1*
Piccoli frutti (fragole, fragoline, ribes, lamponi, more e mirtilli)	1*
Produzioni agricole di nicchia (es. zafferano, frutta secca)	1*
Piante officinali con proprietà terapeutiche, impiegate in campo medico e farmacologico	1*
TOTALE POSTEGGI	25

(*) in caso di più domande rispetto ai posti disponibili viene data la preferenza ai produttori biologici.

3. Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore o per manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze di particolare importanza, possono essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente disciplinare relativamente alle date, alla durata, alla localizzazione del mercato, al numero e alle dimensioni dei posteggi, ai settori di appartenenza, nonché a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dei mercati stessi.

4. Se le domande di partecipazione sono inferiori al numero totale dei posteggi disponibili, ma per taluni settori superiori al numero stabilito di posteggi, l'Amministrazione si riserva di procedere, con provvedimento dirigenziale, ad una compensazione tra gli stessi, fermo restando l'equilibrio tra i medesimi.

5. Se un'azienda si converte dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica, l'Amministrazione, in un'ottica di promozione e valorizzazione del percorso intrapreso, garantisce alla medesima la partecipazione al mercato assegnandole un posteggio eventualmente libero nel settore biologico di appartenenza. Se non vi è disponibilità di posteggi nel settore biologico di riferimento, l'Amministrazione provvederà ad adeguare, con provvedimento dirigenziale, il posteggio già in concessione all'azienda, convertendolo dal settore convenzionale a quello biologico. Alla scadenza della concessione o in caso di cessazione anticipata dell'attività da parte dell'azienda (fatta salva l'ipotesi di subingresso in seguito a trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda), il posteggio torna di diritto al settore convenzionale.

Art. 7 - Prodotti ammessi alla vendita

1. I prodotti agricoli, vegetali e animali posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) i prodotti, compresa la materia prima prevalente nel caso di prodotti trasformati, devono provenire ed essere ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 comma 2, fermo restando il rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. per i prodotti che non siano di propria produzione;
- b) essere conformi alla disciplina vigente in materia di igiene degli alimenti;
- c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

2. In deroga al comma 1, per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, è possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraregionali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 comma 2.

3. L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

4. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento devono porsi nelle condizioni di garantire quanto segue:

- assenza di trattamenti ormonali agli animali;
- utilizzo esclusivo di mangimi *OGM Free*;
- perfetta salubrità e sanità del processo produttivo;
- assenza nell'alimentazione di farine animali e utilizzo di soli alimenti vegetali, eventualmente integrabili con elementi di origine minerale;
- gli animali macellati devono essere allevati nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 comma 1 e appartenere preferibilmente a razze da carne autoctona o locali: tali aspetti devono essere resi visibili nel banco al mercato con apposita cartellonistica;
- i prodotti a base di carne devono essere posti in vendita a pezzo intero o previamente confezionati sottovuoto.

5. È vietata la vendita di animali vivi.

6. Lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, ...) e quelli certificati da marchi aziendali di prodotto.

7. È assolutamente vietato acquistare, ai fini della rivendita all'interno del mercato, prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli, all'ingrosso o da altre aziende agricole che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2.. Nel limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. è consentito inoltre rivendere all'interno del mercato prodotti acquistati da aziende in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2.
8. È vietata la vendita di prodotti ittici provenienti da mercati ittici all'ingrosso.

Art. 8 - Vendita e altre attività consentite

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse, ferme restando le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario:
- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - b) attività di degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - c) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dalle aziende agricole o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni, effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti.
2. È altresì occasionalmente ammessa la partecipazione di artigiani o di soggetti operanti nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'economia solidale, nelle adiacenze degli spazi riservati al mercato agricolo e solo se logisticamente e viabilmente possibile. La partecipazione degli artigiani è ammissibile esclusivamente per la vendita di prodotti attinenti al mondo rurale trentino. Il requisito dell'attinenza è da intendersi soddisfatto quando la provenienza della materia prima, utilizzata per realizzare il prodotto artigianale, sia prevalentemente trentina.

TITOLO II ISTITUZIONE DEL MERCATO

Art. 9 - Istituzione e gestione del mercato

1. Il mercato è istituito dal Comune e affidato in gestione ad una o più Associazioni di produttori o di categoria, mediante idonee procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente disciplinare.
2. Il soggetto gestore è interlocutore per l'Amministrazione e riferimento di tutte le aziende per le necessità organizzative del mercato.
3. La compartecipazione economica degli espositori viene determinata all'interno degli atti di convenzione con il soggetto gestore. In via generale, sono a carico degli espositori:
- a) i costi di istruttoria (dovuti anche in caso di presentazione di estensione/riduzione del periodo di vendita);
 - b) le spese di occupazione del suolo pubblico;
 - c) consumi forfetari per l'eventuale fornitura di energia elettrica;
 - d) l'eventuale noleggio di frigorifero;
 - e) il costo dei controlli sull'azienda e sui prodotti da parte del soggetto gestore;
 - f) il costo di eventuali garanzie fideiussorie per l'eventuale fornitura delle strutture di vendita;

- g) il costo di un'eventuale attività promozionale.
4. Nella convenzione di cui sopra sono stabilite le competenze, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei soggetti sottoscrittori della medesima, nonché la durata e l'eventuale rinnovo della stessa.

Art. 10 - Criteri di selezione del soggetto gestore del mercato

1. La selezione del soggetto gestore del mercato avviene secondo i criteri di seguito elencati in ordine di priorità ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di pari opportunità di accesso alle procedure, trasparenza e non discriminazione:

- a) modalità di controllo delle aziende operatrici;
- b) modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
- c) proposte di attività collaterali al mercato;
- d) modalità di coinvolgimento dell'Amministrazione comunale nella gestione del mercato e della rendicontazione alla stessa dell'iniziativa;
- e) professionalità dedicate alla gestione del mercato;
- f) modalità di formazione degli operatori;
- g) esperienza maturata nell'organizzazione di fiere e mercati;
- h) costo dei controlli a carico delle aziende operatrici nel mercato;
- i) rappresentatività del mondo agricolo.

2. L'incarico di gestione del mercato è affidato dall'Amministrazione previa sottoscrizione di apposita convenzione, nella quale sono stabilite le competenze, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei soggetti sottoscrittori della medesima, nonché la durata della stessa. In tale sede può essere prevista delega al gestore per la selezione delle imprese che richiedono di partecipare al mercato.

Art. 11 - Obblighi del gestore

1. Il soggetto gestore deve:

- a) gestire l'area osservando le norme vigenti e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali e delle eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- b) svolgere attività di sorveglianza nei confronti delle aziende partecipanti al mercato, anche mediante visite ispettive presso i luoghi di produzione e/o trasformazione;
- c) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita), prevedendo anche attività di promozione e valorizzazione;
- d) curare l'assegnazione dei posteggi ai singoli produttori utilmente collocati nella graduatoria approvata dall'Amministrazione così come indicato dal successivo art. 15, o se delegato, provvedere ad effettuare la selezione degli operatori e alla conseguente assegnazione dei posteggi seguendo la graduatoria;
- e) tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del mercato;
- f) evidenziare particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico, che nella formazione dei prezzi;
- g) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- h) risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti;

- i) provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti;
- l) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale;
- m) anticipare i costi di esercizio del mercato;
- n) verificare che gli operatori rispettino le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- o) condividere con l'Amministrazione il contenuto delle attività promozionali e divulgative.

Art. 12 - Modalità di partecipazione al mercato

1. Per l'assegnazione dei posteggi, l'Amministrazione o il soggetto delegato, provvede ad indire un bando a seguito del quale è predisposta una graduatoria per ogni singolo settore individuato all'art. 6 e ai sensi del successivo art. 13.
2. Nella domanda di adesione, il richiedente, oltre ad indicare le generalità, deve dichiarare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
 - b) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
 - c) il settore di produzione dell'impresa;
 - d) le caratteristiche della composizione aziendale con riferimento alla componente giovanile, femminile e agricoltura sociale;
 - e) l'eventuale partecipazione a mercati di vendita diretta riservati esclusivamente a produttori agricoli;
3. Il soggetto richiedente deve altresì:
 - a) fornire l'elenco e la quantità dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità degli stessi;
 - b) indicare il periodo di partecipazione, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza preventivati.
4. Se la procedura di selezione delle imprese partecipanti è delegata al soggetto gestore, la domanda di partecipazione al mercato deve essere presentata allo stesso.

Art. 13 - Criteri di selezione delle imprese partecipanti al mercato

1. In esito ad idonea procedura che garantisca pubblicità e trasparenza, la selezione delle imprese partecipanti al mercato è svolta a cura della Commissione di cui al successivo art. 15, sulla base di criteri attraverso i quali è garantita la pari opportunità di accesso alle imprese agricole interessate e qualificate per l'iniziativa, prevedendo condizioni di ammissione rispondenti a criteri di trasparenza e non discriminazione.
2. L'Amministrazione, o il soggetto gestore se delegato, concede massima priorità alla qualità dell'offerta, selezionando le imprese agricole sulla base dell'attribuzione di specifici punteggi determinati nello specifico in sede di gara e relativi a:
 - a) valorizzazione della tipicità e provenienza dei prodotti;
 - b) numero prodotti (tipologia);
 - c) organizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti venduti (dimostrazioni sulla trasformazione dei prodotti e degustazioni gratuite);
 - d) ubicazione dell'impresa:

Sede dell'azienda
Comune di Trento

Territorio Val d'Adige
Provincia di Trento
Province confinanti con la Provincia di Trento

e) garanzia di copertura temporale del servizio (arco temporale per il quale l'azienda si impegna ad occupare il posteggio):

Durata dell'impegno
Garanzia di copertura temporale di 12 mesi
Garanzia di copertura temporale di 8 mesi
Garanzia di copertura temporale di 4 mesi
Garanzia di copertura temporale per i mesi di gennaio, luglio e agosto
Maggiorazione per le colture minori (copertura di almeno 4 mesi)

f) Tipologia Aziendale: giovanile e/o femminile e/o imprenditoria sociale

Giovanile
Azienda totalmente Giovane o società composte esclusivamente da soci Giovani
Società con soci Giovani > 0=50%
Società con soci Giovani < 50%
Aziende non Giovani

Giovane = nato successivamente al 31/12/1989

Femminile
Azienda totalmente femminile o società composta esclusivamente da soci donne
Società con soci Donne > 0 = 50%
Società con soci Donne < 50%
Aziende non femminili

Imprenditoria sociale
Attività prevista dall'art. 14.1 della Legge Provinciale n. 10 di data 19 dicembre 2001 e ss.mm. e del DPP 12-69/Leg di data 14 settembre 2022;

3. in caso di parità di requisiti per i settori nei quali non vi è suddivisione tra convenzionale e biologico, per l'assegnazione del posteggio viene data una preferenza al prodotto biologico certificato. In subordine, in caso di parità di requisiti, si procede con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.

4. La procedura di selezione delle imprese che parteciperanno al mercato contadino è, di norma, condotta dall'Amministrazione.

5. Qualora sia ravvisata l'opportunità di delegare la procedura al soggetto gestore, questo concorda previamente con l'Amministrazione la redazione del bando contenente i criteri per l'assegnazione e gestione dei posteggi al mercato contadino, nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare. In ogni caso

l'Amministrazione vigila sul rispetto dell'applicazione dei presenti criteri e delle condizioni di priorità in sede di selezione delle imprese.

6. All'esito della procedura di selezione, anche se delegata al soggetto gestore, sono redatte le graduatorie di idoneità delle imprese partecipanti distinte per settore al fine di garantire nel mercato la presenza di prodotti diversificati.

7. Le graduatorie hanno validità fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Se nel periodo di vigenza della graduatoria si libera un posteggio, subentra il successivo operatore in posizione utile.

Art. 14 - Obblighi delle imprese partecipanti

1. Le aziende partecipanti ai mercati sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare approvato dall'Amministrazione, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

2. Gli operatori devono occupare esclusivamente l'area assegnata e devono garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

3. Ogni azienda che partecipa ai mercati deve esporre un cartello ove sia indicato che la merce in vendita è stata prodotta strettamente in azienda o, in caso di approvvigionamento presso altre aziende, la provenienza e il nome dell'azienda. Per maggiore trasparenza e professionalità, devono altresì esporre un cartello dove sono elencati i prodotti provenienti da altre aziende, precisando in quali stagioni o periodo dell'anno gli stessi sono prodotti e acquistati.

4. Se l'azienda assegnataria intende estendere e/o modificare la gamma dei prodotti dichiarati in occasione della domanda di partecipazione, il titolare o rappresentante legale della stessa è tenuto ad attivare la seguente procedura:

a) se la gamma dei prodotti proposti non è riconducibile a produzioni aziendali derivanti da coltivazioni e/o allevamenti dichiarati nel fascicolo aziendale, le variazioni devono essere comunicate al gestore del mercato con un preavviso di 7 (sette) giorni (rispetto alla messa in vendita). Decorsi i 7 (sette) giorni, in assenza di risposta scritta, vale il silenzio assenso;

b) se la gamma dei prodotti proposti è riconducibile a produzioni aziendali derivanti da coltivazioni e/o allevamenti dichiarati nel fascicolo aziendale, è necessaria una comunicazione annuale al soggetto gestore da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio e comunque ogniqualvolta si aggiungano nuove produzioni (esempio rotazioni o come nel caso delle orticole coltivazioni successive dello stesso fondo);

c) se il prodotto non è riconducibile al settore di appartenenza, nel mercato la vendita dello stesso dovrà avere carattere residuale rispetto allo spazio espositivo;

5. Le aziende partecipanti devono altresì:

a) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;

b) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti;

c) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;

d) lasciare pulito lo spazio occupato;

e) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;

- f) provvedere al pagamento dei costi a loro carico, come previsti nell'art. 9;
- g) utilizzare esclusivamente le strutture (banco ed eventualmente frigorifero) concesse in uso dall'Amministrazione comunale e subordinatamente dal soggetto gestore, se e in quanto esistenti; previo accordo tra l'Amministrazione e il soggetto gestore, le aziende possono utilizzare mezzi attrezzati di loro proprietà, al fine di garantire il mantenimento della catena del freddo;
- h) comunicare tempestivamente ogni modifica che intendano apportare alle condizioni che hanno permesso l'ingresso nel mercato, qualora possano incidere sul possesso dei requisiti per partecipare al medesimo;
- i) aggiornare regolarmente il Fascicolo Aziendale previsto dalla D.M. 503/99, trasmettendone copia al soggetto gestore;
- j) consentire che il soggetto gestore svolga attività di sorveglianza, nonché visite di verifica qualora ritenute necessarie;
- k) eliminare le non conformità accertate e notificate dal soggetto gestore nel corso dell'attività di sorveglianza;
- l) comunicare ogni e qualsiasi variazione venga apportata ai dati contenuti nella comunicazione di inizio attività o subingresso;
- m) possedere e rendere visibile la concessione di occupazione del suolo pubblico;
- n) attenersi alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta, il controllo igienico-sanitario e le specifiche leggi di settore, rendendo disponibili, qualora richiesti, eventuali autorizzazioni sanitarie e attestati di frequenza a corsi (ad esempio HACCP, vendita diretta, agriturismo);
- o) esporre/esibire l'eventuale Attestazione di Certificazione Biologica;
- p) dotarsi di attrezzatura e strumenti di misura (bilance ecc.) a norma di legge.

Art. 15 - Commissione esaminatrice

1. L'esame delle domande di assegnazione dei posteggi e la predisposizione delle graduatorie così come individuate nei criteri di selezione delle imprese partecipanti di cui al precedente art. 13, è svolto dall'Amministrazione per il tramite della Commissione esaminatrice istituita con provvedimento dirigenziale, salvo delega al soggetto gestore che in tal caso la cura direttamente.

Art. 16 - Assegnazione dei posteggi disponibili

1. Ai posteggi assegnati in esito alla procedura di cui all'art. 13 è rilasciata una concessione con validità di 12 anni (6 anni prorogabili per altri 6 anni). Alla scadenza delle concessioni sarà indetta idonea procedura a evidenza pubblica per la presentazione delle domande, in seguito alla quale saranno redatte le nuove graduatorie ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione. Le concessioni rimarranno in essere anche dopo la scadenza nella more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

2. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di una concessione di posteggio nel mercato.

3. L'attribuzione della localizzazione del posteggio nel settore di competenza avviene mediante estrazione a sorte cui potranno presenziare tutte le aziende collocate in posizione utile nella graduatoria.

4. L'Amministrazione, in accordo con il soggetto gestore, sulla base dell'esperienza acquisita e delle nuove necessità di mercato, può modificare il numero dei posteggi.

5. Non è prevista la spunta.

Art. 17 - Adesioni successive

1. Eventuali richieste di partecipazione per l'assegnazione di posteggi non assegnati a seguito della procedura ad evidenza pubblica, possono essere presentate direttamente al competente ufficio dell'Amministrazione, o al soggetto gestore qualora delegato a selezionare gli operatori, con l'utilizzo dell'apposita modulistica.
2. Tali adesioni sono accettate con riserva di verifica dei requisiti ed i posteggi vengono assegnati secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. In questo caso, la concessione ha la stessa scadenza delle altre concessioni rilasciate in fase di assegnazione a seguito della partecipazione al bando pubblico.

Art. 18 - Riassegnazione dei posteggi resisi liberi

1. Salvo quanto previsto ai precedenti articoli 13 comma 7, 8 e 17, in assenza di idonea graduatoria, i posteggi divenuti liberi, siti nei mercati già istituiti, sono assegnati agli operatori che ne facciano richiesta, valutando le istanze in ordine cronologico di arrivo.
2. Sul sito *web* istituzionale è costantemente aggiornato l'elenco dei posteggi che si rendono disponibili, con riferimento al singolo mercato di appartenenza.
3. Qualora l'Amministrazione abbia delegato il soggetto gestore alla selezione delle imprese partecipanti al mercato, questo comunica tempestivamente all'Amministrazione l'avvenuta riassegnazione di un posteggio libero ai fini del rilascio della concessione. La scelta del partecipante avverrà con le modalità sopra descritte al comma 1 e dovrà essere debitamente documentata, affinché l'Amministrazione possa controllare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 commi 1 e 2.
4. La concessione ha la stessa scadenza delle altre concessioni rilasciate in fase di assegnazione a seguito della partecipazione al bando.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 19 - Autorizzazione dei mercati su area pubblica

1. L'Amministrazione può autorizzare il mercato su area o in un locale pubblici, su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori di categoria. In caso di proprietà privata del locale o dell'area, il privato deve essere in possesso del titolo di conduzione del locale o dell'area medesima.
2. Il soggetto che intenda allestire il mercato agricolo su area pubblica seleziona le imprese partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, attraverso una procedura documentabile, che garantisca pari opportunità di accesso ai richiedenti e il rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione, applicando a tal fine i criteri di cui all'art. 13 del presente disciplinare. Nella selezione deve altresì indicare, se previste, le modalità di partecipazione occasionale al mercato di aziende agricole con sede nel territorio nazionale, ma al di fuori degli ambiti indicati nell'art. 4 comma 1.
3. È cura del soggetto organizzatore elaborare il disciplinare di funzionamento e la planimetria del mercato con l'indicazione della dimensione e della sistemazione dei posteggi.
4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata al competente ufficio tramite la modulistica appositamente predisposta.

5. Qualora l'Amministrazione non ritenga di istituire il mercato, dà avvio al procedimento di autorizzazione e la Commissione di cui al precedente art. 15 valuta l'istanza, verificando il rispetto dei criteri di selezione e delle modalità di partecipazione occasionale di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'accogliibilità della richiesta sono altresì valutati:

- a) il tessuto economico-sociale esistente;
- b) la disponibilità degli spazi di parcheggio per i mezzi dei partecipanti al mercato;
- c) eventuali vincoli e limitazioni esistenti per motivi di polizia stradale o igienico sanitari;
- d) eventuali divieti previsti nel Regolamento di Polizia Urbana.

7. Qualora l'area sia pubblica, l'Amministrazione provvede a dare idonea pubblicizzazione alla richiesta formulata dai privati mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale per un numero di 10 giorni, al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito.

8. Il procedimento di valutazione della richiesta termina in 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine, la domanda si intende accolta.

9. Il soggetto organizzatore e le imprese partecipanti sono comunque tenuti al rispetto del presente Disciplinare, in particolare in materia di obblighi, modalità di controllo e sanzioni.

Art. 19 bis – Autorizzazione dei mercati su suolo o locale privato

1. L'Amministrazione può autorizzare il mercato su area privata o in locali privati su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori di categoria. In caso di proprietà privata del locale o dell'area, il privato deve essere in possesso del titolo di conduzione del locale o dell'area medesima.

2. Il soggetto che intenda allestire il mercato agricolo su area o locale privato, nel selezionare gli operatori partecipanti al mercato, non è tenuto all'applicazione dei criteri indicati all'art. 4, comma 1 lettera e) approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 1165 di data 8.07.2016 (così come stabilito dalla delibera di Giunta provinciale n. 1818 di data 7.10.2022).

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Criteri per la trasparenza dei prezzi

1. Deve essere sempre esposto, ben visibile, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico; qualora il prodotto o i prodotti non siano esponibili, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al mercato, contenente l'elenco degli stessi e il loro relativo prezzo.

Art. 21 - Norme igienico-sanitarie

1. L'attività dei mercati dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, nel Regolamento di Polizia Urbana approvato dall'Amministrazione.

Art. 22 - Modalità di controllo

1. Di norma, la sorveglianza del mercato è affidata al soggetto gestore.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è svolta dai competenti servizi di igiene pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1 ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.
3. Il soggetto gestore o suo delegato o l'Amministrazione medesima, se ne rileva l'opportunità, può effettuare dei controlli presso il fondo agricolo al fine di verificare la compatibilità tra il piano colturale dell'impresa e i prodotti commercializzati.

CAPO IV SANZIONI

Art. 23 - Assenze e sospensione volontaria

1. Gli operatori di mercato devono comunicare e giustificare le assenze al soggetto gestore.
2. Il produttore titolare del posteggio deve altresì comunicare tempestivamente all'Amministrazione la cessazione dell'attività.

Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare, le aziende sono sanzionate, a seconda della gravità del caso e previa segnalazione scritta del soggetto gestore del mercato, nel seguente modo:

a) ammonizione: per non conformità di lieve entità, con l'invito ad adottare misure correttive;

b) sospensione dell'accesso al mercato: per un periodo di tempo determinato, non superiore a tre mesi, al ricorrere di gravi non conformità quali, a titolo esemplificativo, ostacolo ai controlli e non ottemperanza alle ammonizioni.

Per sospensioni fino ad un mese, la riammissione al mercato è automatica. In caso di sospensione superiore ad un mese, l'azienda, decorso il periodo di sospensione, dovrà sottoporsi volontariamente ad una verifica ispettiva da parte del gestore e ripresentare al competente Servizio domanda di riammissione al mercato. Se l'azienda non richiede la riammissione al mercato entro 30 giorni dall'avvenuto decorso della sospensione, sarà espulsa dal mercato e la concessione si intenderà revocata.

c) revoca delle concessioni ed espulsione dal mercato: per gravissimi comportamenti quali reiterazioni di comportamenti vietati dal presente disciplinare, provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, cessazione dell'attività o scioglimento dell'associazione. La revoca comporta l'espulsione dell'azienda dal mercato.

In caso di revoca, l'azienda non può presentare domanda di partecipazione al mercato per un periodo di due anni decorrenti dalla data della revoca medesima.

Il procedimento di esclusione è stabilito dall'Amministrazione, la quale ne dà comunicazione scritta all'azienda interessata.

2. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 53 comma 1 e dall'art. 58 comma 1, primo periodo, della legge provinciale oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme di settore.

3. Di seguito si riporta una tabella con le irregolarità e la relativa sanzione applicabile:

IRREGOLARITÀ RISCONTRATA	SANZIONE APPLICABILE
Vendita di prodotti non italiani	Revoca
Vendita di prodotti italiani acquistati da soggetti non agricoli	Revoca
Vendita di prodotti italiani agricoli acquistati da terzi oltre i limiti della prevalenza (art. 2134 c.c.)	Ammonizione
Reiterazione della vendita di prodotti agricoli italiani acquistati da terzi oltre i limiti della prevalenza	Revoca
Prodotti acquistati da altre aziende venduti come prodotti propri	Ammonizione. In caso di recidiva si procede alla revoca
Vendita di prodotti agricoli confezionati e non etichettati	Ammonizione
Prodotti trasformati: se la trasformazione non avviene in azienda e non è comunicata la certificazione del laboratorio	Ammonizione + sospensione fino alla consegna della documentazione
Mancata osservanza della prassi igienico-sanitaria	Ammonizione + sospensione (in caso di reiterazione) per 1 mese dal mercato.
Non appropriato uso degli spazi, compreso il parcheggio dei furgoni e macchine in area mercatale ove non autorizzato	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. In caso di recidiva, dopo la prima sospensione, si procede alla sospensione per il periodo di 1 mese
Mancata chiarezza e trasparenza della compilazione dei cartellini prezzi e omissione dell'esposizione dei cartellini medesimi	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. In caso di recidiva, dopo la prima sospensione, si procede alla sospensione per il periodo di 1 mese
Mancata comunicazione preventiva dell'assenza dal mercato	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. Revoca con 5 assenze ingiustificate o nel caso di assenza ingiustificata per periodi superiori ad un quarto del periodo autorizzato in caso di concessione stagionale;
Mancata consegna della certificazione se l'azienda passa da "in conversione" a biologica	Ammonizione + sospensione fino alla consegna della documentazione
Cancellazione dal Registro delle Imprese C.C.I.A.A.	Revoca

Ostacolo all'attività dei controlli da parte del gestore	Sospensione
Reiterato ostacolo all'attività dei controlli da parte del gestore	Revoca
Mancata informazione tempestiva delle condizioni produttive al gestore	Sospensione
Cessazione dell'attività dell'azienda o scioglimento dell'associazione	Revoca
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria o mancato rispetto della normativa vigente sui prodotti agricoli e alimentari	Revoca
In generale, in caso di grave non conformità (ad esempio la reiterata vendita di prodotti non italiani)	Revoca
Mancata adesione al tentativo di conciliazione di cui all'art. 25	Revoca
Altre violazioni del presente disciplinare	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. In caso di recidiva, dopo la prima sospensione, si procede alla sospensione per il periodo di 1 mese

4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione all'allestimento del mercato rilasciata al soggetto gestore, nel caso in cui accerti le seguenti violazioni:

a) mancato rispetto di cui agli art. 4 e 7 del presente Disciplinare, attribuibile sia direttamente al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti al mercato e tollerato dal soggetto organizzatore;

b) mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, attribuibile sia direttamente al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti al mercato e tollerato dal soggetto organizzatore;

c) mancato rispetto delle disposizioni adottate dal Comune, attribuibile sia direttamente al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti al mercato e tollerato dal soggetto organizzatore e delle regole stabilite dal soggetto organizzatore nel disciplinare di funzionamento del mercato attribuibile ai singoli partecipanti e tollerato dal soggetto organizzatore.

5. In aggiunta alla sanzione di cui al precedente comma 4 è prevista, in capo al soggetto gestore, l'applicazione di una penale da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.000,00

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare o nella convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto gestore, comporta l'applicazione di una penale da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 25 – Conciliazione

1. In caso di controversia con il gestore o con gli operatori, l'Amministrazione promuove un tentativo di conciliazione ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 prima di adire la giurisdizione ordinaria.

Art. 26 - Danni a terzi

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.